

Verbale n. 16/2022
Riunione del 16.11.2022

Il giorno 16 novembre 2022 alle ore 10:00 si riuniscono la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, per discutere il seguente ordine del giorno di cui alla convocazione prot. n. 325758 del 11.11.2022:

1) Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche.

Il Delegato alle Umane Risorse Prof. Mario Tosti saluta i partecipanti. Richiama il Regolamento trasmesso dall'Amministrazione, molto atteso, oggetto di confronto nella seduta odierna. Si tratta di un regolamento importante, di cui l'Ateneo ha bisogno, anche per lo sviluppo futuro delle attività di ricerca e in vista dei Dipartimenti di eccellenza e dei fondi PNRR. Ringrazia il Direttore Generale e la Dirigente della Ripartizione del Personale per il lavoro svolto, complesso e molto dettagliato.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo saluta i partecipanti. Comunica che alla seduta è presente anche la Dott.ssa Sabrina Bonfiglio che, come supporto tecnico-giuridico, ha partecipato alla stesura della bozza di Regolamento. Evidenzia che la bozza è stata condivisa con i principali destinatari, cioè i colleghi della Ripartizione tecnica e la Conferenza dei segretari amministrativi come riferimento del personale per le strutture decentrate.

Passa ad esaminare le osservazioni pervenute nel pomeriggio del giorno 15 novembre e subito prima della seduta odierna da parte rispettivamente della FEDERAZIONE GILDA UNAMS GILDA e della C.I.S.L. SCUOLA - allegate al presente verbale - precisando che nel corso della seduta le altre OO.SS. potranno rappresentare le proprie osservazioni.

Con riferimento alla prima richiesta, osserva che quelle degli uffici pagatori sono mansioni istituzionali, rientranti nelle competenze istituzionali che, pertanto, non rientrano tra le attività incentivabili.

Con riferimento alla seconda richiesta, ricorda che nel Regolamento è previsto che il RUP potrà costituire un gruppo di lavoro, di supporto al RUP stesso, per le attività incentivabili.

Con riferimento alla terza richiesta, precisa che vi è una specifica disposizione normativa in materia, richiamata nel regolamento.

Con riferimento alla quarta richiesta, conferma che accessori e incentivi sono cumulabili.

Con riferimento alla quinta richiesta, ritiene che la proposta non sia accoglibile, in quanto la distribuzione prevista nel regolamento ricalca la previsione normativa dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che non lo consente.

BOCCIOLESI Lorenzo - F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS ribadisce la prima e la quinta richiesta, che ritiene possa essere oggetto di contrattazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo passa all'esame delle proposte di revisione e delle richieste di chiarimento della CISL, il cui documento viene condiviso.

In riferimento alle osservazioni relative all'art. 8 - criteri per la determinazione della percentuale del fondo, chiarisce che proposta CISL circa la determinazione del primo scaglione a base di gara, pari a zero, non può essere accolta. L'Amministrazione ha proposto 40.000 euro, a fronte di un importo base di gara

di norma pari a 150.000 euro, a fronte della quale già la riduzione a 40.000 è favorevole.

Analoga risposta in riferimento alla proposta CISL di cui all'art. 12.

Relativamente al punto 2, pag. 13, il Direttore Generale precisa che la disciplina in deroga è prevista in un articolo a parte (art. 6). Chiarisce che, comunque, la previsione di una disciplina in deroga serve a regolamentare procedure nelle quali la fase di progettazione dell'acquisto richiede una attività particolarmente complessa, che in tal caso può essere incentivata. La valutazione della sussistenza del presupposto è discrezionale, non può che essere lasciata al Responsabile, in quanto presuppone una competenza tecnica altamente specialistica.

PIETROLATA Letizia - CISL SCUOLA ringrazia l'amministrazione per il lavoro svolto, che va a colmare un'annosa lacuna dell'Ateneo. Chiede di eliminare tutte le eccezioni previste nell'art. 12, che rendono discrezionale la determinazione delle attività incentivabili e possono creare situazioni di disparità tra il personale (anche sull'esempio di quanto previsto in altri regolamenti - Sapienza, Politecnico Milano).

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo non ritiene ciò perfettamente coerente alle pronunce della Corte dei Conti e all'art. 113. La ratio del legislatore non è di incentivare funzioni svolte sulla base del ricorso alle centrali di committenza.

BONFIGLIO Sabrina concorda con le considerazioni formulate dal Direttore Generale, non si tratta di discrezionalità del Responsabile del gruppo di lavoro, ma di responsabilità nell'individuare di volta in volta "chi fa cosa", cioè la distribuzione dei compiti da svolgere.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo osserva che Politecnico di Milano e Sapienza non appaiono in realtà perfettamente coerenti con il Codice degli appalti e con le pronunce della Corte dei Conti, che sono tese ad escludere gli incentivi in questi casi. Anche le linee guida ANAC confermano ciò. La previsione di eccezioni intende comunque aprire alla incentivazione di situazioni particolari. La particolare complessità non è un concetto vuoto, che può però essere sostanziato da una figura - Direttore del Dipartimento, Dirigente - in grado di assumersi la responsabilità di individuare, dandone adeguata ed esplicita motivazione, i ruoli e le responsabilità di chi partecipa ad un servizio di alta complessità.

Precisa che il dirigente responsabile ha una responsabilità personale diretta, può incorrere in danno erariale qualora operi in modo non corretto.

RENGA Marco - RSU evidenzia che in alcune amministrazioni, come la Provincia di Perugia, la complessità è stata normata nel Regolamento, potrebbe essere una possibilità su cui contrattare.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo ritiene opportuno assumere ad esempio fattispecie affini all'amministrazione universitaria, le Università svolgono attività incentivabili specifiche, anche quantitativamente molto impattanti sugli uffici.

Passa ad esaminare le osservazioni sull'articolo 14, di cui a pag. 17 del documento CISL.

Chiarisce che si tratta di una previsione per cassa, cioè riferita all'anno solare, all'esercizio finanziario.

Precisa che per quanto riguarda gli incentivi che siano nel tempo stati regolarmente accantonati, occorrerà un approfondito confronto con i Revisori al fine di valutare se sia possibile un frazionamento dell'intero importo, per evitare che si concentri tutto su una annualità, anche in considerazione dei correlati aspetti fiscali.

Invita CGIL a formulare le proprie osservazioni.

CECCARELLI Fabio – RSU espone considerazioni di carattere generale. Ricorda che CGIL da tempo ha affrontato la materia degli incentivi, richiama le delibere del SA e CDA del 16.4.2018, in cui era già prevista la regolamentazione dell'art. 113. Ricorda altresì che CGIL lo scorso anno organizzò una assemblea del personale della Ripartizione tecnica, chiedendo di accelerare i tempi per la regolamentazione della materia. Evidenzia che ancora oggi nella Ripartizione tecnica si vive una situazione di disagio.

L'intento di CGIL è che il regolamento oggetto della presente seduta non alimenti preoccupazioni come quelle evidenziate da Cisl, cioè il rischio di incrementare la discrezionalità dei Dirigenti rispetto alle attività incentivabili ed alla partecipazione del personale.

Riguardo alle modalità e ai criteri individuati nella bozza, chiede che all'interno delle tabelle proposte, possano essere indicati come criteri di assegnazione dell'incentivo la definizione di percentuali per le diverse figure indicate, in sostanza differenziando le percentuali riferite al RUP ed ai collaboratori (ad esempio in tabella 2).

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo chiarisce che, in realtà, non differenziando le percentuali di RUP e collaboratori, si intendeva favorire i collaboratori, proprio nell'ipotesi in cui, come spesso accade, è il Dirigente a svolgere il ruolo di RUP.

CECCARELLI Fabio – RSU rileva che occorre porre molta attenzione alla fase transitoria. Andiamo a regolamentare oggi una materia che ha un ampio progresso, dal 2016 (data di emanazione del Codice appalti), fino ai prossimi mesi (in cui sarà approvato un nuovo Codice).

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo chiarisce che potranno essere riconosciuti solo gli incentivi regolarmente accantonati nel rispetto del Codice degli Appalti, al fine di garantire la legittimità della procedura di rilevazione.

CECCARELLI Fabio – RSU in riferimento all'ultima parte della fase transitoria, propone, in analogia a quanto proposto da Bocciolesi sul 20%, di utilizzare le risorse dell'art. 113 per incrementare il fondo per la contrattazione decentrata.

SERENELLI Francesca – RSU formula alcune considerazioni sull'art. 2 – comma 4, con riferimento alla definizione delle fattispecie escluse dagli incentivi. Chiede in particolare se siano escluse anche le gare interateneo. Chiede inoltre alcuni chiarimenti sull'art 4, con particolare riferimento agli atti di conferimento e all'applicazione del principio di rotazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo chiarisce che sono escluse tutte le fattispecie indicate. In caso di gare interateneo vanno comunque valutati i singoli casi, per verificare l'applicabilità del Regolamento.

Il Delegato alle Umane Risorse Prof. Mario Tosti chiede se ci siano altri interventi.

CECCARELLI Fabio – RSU propone un approfondimento in riferimento all'inserimento delle eventuali risorse sul fondo.

Il Dirigente della Ripartizione del Personale Dott.ssa Federica Nuzzi precisa che l'amministrazione ha già avviato tale approfondimento. In riferimento all'ipotesi che le economie degli incentivi possano alimentare il fondo, questo sembrerebbe non possibile, poiché solo il quantum da liquidare dovrebbe poter transitare nel fondo, al riguardo occorre aprire un confronto con il Collegio dei Revisori circa le modalità di applicazione.

FAGOTTI Giuseppina - FLC CGIL – osserva che la proposta CGIL è in applicazione dell'art. 63 del CCNL 2016/18. Ritiene la questione sia da approfondire, molti Atenei procedono in questo senso, alimentando il fondo con una percentuale degli incentivi, che sono esenti dal tetto.

Il Delegato alle Umane Risorse Prof. Mario Tosti ritiene che le osservazioni formulate siano state sufficientemente chiarite e illustrate dall'Amministrazione, che sottoporrà il Regolamento alla Commissione Statuto e Regolamenti.

PIETROLATA Letizia - CISL SCUOLA evidenzia che sull'art. 12 CISL ritiene che, nonostante le spiegazioni esaustive dell'Amministrazione, rimangono alcune perplessità di fondo.

FAGOTTI Giuseppina – FLC CGIL osserva che l'Amministrazione ha portato il testo del Regolamento come informazione, non come contrattazione. C'è però una parte del Regolamento, quella relativa ai criteri per l'attribuzione di specifici trattamenti accessori ai sensi dell'art. 42, che deve essere oggetto di contrattazione.

Il Dirigente della Ripartizione del Personale Dott.ssa Federica Nuzzi chiarisce che l'intento dell'amministrazione è stato quello di attivare un confronto con le OO.SS. e le RSU, anche se non dovuto, sul testo del Regolamento. Si potrà a stretto giro definire un'ipotesi di accordo stralcio sui criteri, alla quale il Regolamento stesso dovrà adeguarsi.

CECCARELLI Fabio – RSU condivide la proposta dell'amministrazione. Chiede qualche giorno di tempo per approfondire la delicata questione della definizione delle percentuali.

Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo precisa che sono oggetto di contrattazione i criteri di ripartizione del fondo, non il regolamento, che rimane competenza dell'Amministrazione.

Per la prossima seduta si concorda la data di giovedì 1 dicembre p.v. ore 9.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:55.

Letto, approvato e sottoscritto dai seguenti componenti di parte pubblica e di parte sindacale:

per l'Università degli Studi di Perugia:

Prof. MARIO TOSTI - Delegato del Rettore F.to Mario TOSTI

Dott.ssa ANNA VIVOLO - Direttore Generale F.to Anna VIVOLO

per la Delegazione sindacale:

Componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

BELLINO Andrea	F.to Andrea BELLINO
BUSINELLI Stefania	F.to Stefania BUSINELLI
CECCARELLI Fabio	F.to Fabio CECCARELLI
CICIONI Roberto	F.to Roberto CICIONI
DATTINI Valentina	Dichiarazione di concordanza (all. 1)
FRITTELLA Giovanni	F.to Giovanni FRITTELLA
GIANNONI Maurizio	F.to Maurizio GIANNONI
MONTANARI Carlo	Dichiarazione di concordanza (all. 2)
RENGA Marco	F.to Marco RENGA
SANTONI Andrea	F.to Andrea SANTONI
SEGOLONI Marco	_____
SERENELLI Francesca	F.to Francesca SERENELLI

per le OO.SS. di categoria:

FLC/C.G.I.L.	F.to Giuseppina FAGOTTI
C.I.S.L. SCUOLA	Dichiarazione di concordanza (all. 3)
FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A.	F.to Stefania ROSIGNOLI
SNALS CONFSAL	_____
F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS	Dichiarazione di concordanza (all. 4)

Ursula Cacilia Bock

Da: Lorenzo Bocciolesi <lorenzo.bocciolesi@collaboratori.unipg.it>
Inviato: martedì 15 novembre 2022 20:23
A: Mario Tosti; Anna Vivolo; Federica Nuzzi; Anna Grazia Baldelli; Andrea Bellino; Stefania Businelli; Fabio Ceccarelli; Roberto Cicioni; Valentina Dattini; Giovanni Frittella; Maurizio Giannoni; Carlo Montanari; Marco Renga; Andrea Santoni; Marco Segoloni; Francesca Serenelli; giuseppina.fagotti; Letizia Pietrolata; Bernard Fioretti; attilo.bombardieri@uilrua.it
Oggetto: INCONTRO DEL 16/11/2022



Lorenzo.bocciolesi@collaboratori.unipg.it
t.3779482014

Al Delegato del Rettore
prof. Mario Tosti

Al Direttore Generale
dott.ssa Anna Vivolo

Al Dirigente Ripartizione del Personale
dott.ssa Federico Nuzzi

Alla Responsabile della relazioni Sindacali
dott.ssa Anna Grazia Baldelli

alle OO.SS. di Ateneo

Alle RSU di Ateneo

Gentilissime/i,
con la presente intendo sottoporre alcune considerazioni e proposte in merito al "Regolamento per gli Incentivi per Funzioni Tecniche".

Si richiede di prevedere l'inserimento di altri uffici che partecipano ai lavori per la loro esecuzione, ad esempio gli uffici pagatori.

Si richiede inoltre di prevedere l'affidamento di supporto al RUP di personale per le attività amministrative, informatiche e o altre.

Si richiede di prevedere per la fase transitoria, la erogazione come incentivi di risorse le cui somme siano state accantonate per progetti approvati anche prima della stesura del regolamento.

Si richiede di verificare la compatibilità di tutte o parte delle indennità accessorie nel caso di pagamento delle funzioni quando queste superino di molto il valore delle indennità.

Si richiede infine che il 20% restante dopo le ripartizioni sul 2% sia destinato al Fondo Comune di Ateneo.

Il Coordinatore di Ateneo

FGU Dipartimento Università

Lorenzo Bocciolesi

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e smi

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Destinazione del Fondo	5
Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro	6
Art. 5 - Suddivisione in lotti	8
Art. 6 - Centrali di Committenza	8
CAPO II – FONDO PER LAVORI	8
Art. 7 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	8
Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	8
Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori	10
Art. 10 - Assicurazioni professionali	13
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	13
Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	13
Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	14
Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	16
CAPO IV – NORME COMUNI	17
Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	17
Art. 15 - Termini per le prestazioni	18
Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	19
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	19
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	19

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 [e s.m.i.](#), di seguito denominato Codice, e disciplina la costituzione del fondo ai sensi del comma 2 del predetto articolo, a valere sugli stanziamenti di bilancio dell'Università degli Studi di Perugia previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il Regolamento si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, da parte dei dipendenti, per le attività di:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
 - Supporto al RUP (con incarico conferito con Decreto)
 - valutazione preventiva dei progetti
 - programmazione della spesa per investimenti
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - esecuzione dei contratti pubblici
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento definisce, altresì, criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività remunerabili con le risorse del Fondo, preordinate all'espletamento delle funzioni elencate all'art. 1, comma 2 del Presente Regolamento, devono fare riferimento agli appalti per la realizzazione di opere o lavori pubblici, sono inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria purché, questi ultimi, siano caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, nonché per servizi o forniture, nel caso in cui, su proposta del R.U.P., sia nominato il direttore dell'esecuzione. In questo caso, la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità). È presupposto necessario per il riconoscimento dell'incentivo per le manutenzioni ordinarie caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità lo svolgimento da parte dei dipendenti di attività suppletiva affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto.
2. La percentuale del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, al netto dell'IVA, in misura non superiore al 2%.

3. La quota di incentivo da liquidare a favore del personale interno, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita tenuto conto del rispetto dei tempi e dell'entità dei costi previsti dal quadro economico.
4. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, e dal conseguente riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento:
- i servizi di progettazione interna;
 - le concessioni;
 - i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice quando riferiti ad affidamenti diretti, che pertanto non comportano una procedura di evidenza pubblica;
 - i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti, la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi, né preveda *overheads*;
 - gli affidamenti posti in essere mediante gare espletate da altri enti, fatta eccezione in ordine a quanto disposto all'articolo 12, comma 2 e comma 6 del presente Regolamento;
 - i servizi e le forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - le forniture di beni a fecondità semplice.
5. Il presente Regolamento può applicarsi anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte sia dai dipendenti della Centrale di Committenza che dell'Ateneo.
6. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. All'interno dei predetti contratti, i lavori vengono incentivati secondo le procedure e regole descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento), mentre le forniture di beni e servizi sono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'Accordo Quadro. Al R.U.P. dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di stipula dell'Accordo Quadro [\(fase di gara 15%\)](#), mentre al R.U.P. del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'affidamento del contratto applicativo e all'esecuzione del singolo contratto [\(Esecuzione contratto 25%\)](#).

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla

formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Le varianti in corso d'opera danno diritto all'incremento del fondo, solo se comportano un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e a condizione che tali varianti non siano determinate da errori o omissioni progettuali, commesse dai dipendenti. Il fondo, in tali casi, è calcolato sull'importo delle maggiori somme oggetto della variante rispetto a quelle poste a base d'asta dell'appalto originario.

2. La quota dell'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, è destinata alla liquidazione dei compensi incentivanti ai dipendenti aventi titolo, nel rispetto del presente Regolamento. Tali compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi liquidabili a valere sulla quota (80%) di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Le quote parti dei compensi di cui al predetto comma, riferite ad eventuali prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo del 20% di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il restante 20% del Fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti con destinazione vincolata, è destinato:
 - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - d) allo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.
5. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio o fornitura e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.

7. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
8. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto a rettifica qualora, in sede di aggiudicazione dell'appalto, si registrino ribassi.

Art. 4 – Costituzione del gruppo di lavoro

1. Gli incarichi per i lavori, i servizi e le forniture sono conferiti dal Responsabile della Struttura cui compete la gestione del fondo sui cui grava la spesa, qualora vi siano attività del procedimento che coinvolgono più strutture l'atto sarà sempre emesso dal Responsabile della Struttura che ha la competenza dei fondi previo accordo con il Responsabile competente della Struttura cui afferiscono le altre professionalità necessarie. Nelle ipotesi di fondi gravanti sulle strutture decentrate, gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Responsabile della Struttura.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del R.U.P., che certifichi l'attività stessa. Nel caso in cui la cessazione riguardi il R.U.P., previa relazione del Responsabile di Struttura. Qualora la cessazione riguardi il Responsabile di Struttura la relazione è a cura del Direttore Generale.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività inquadrabili tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché dei dipendenti che, su proposta del R.U.P., sentito il Responsabile di Struttura, collaborano a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - d) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro sono apportate dal Responsabile della Struttura o, dove previsto, dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ai nuovi.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti, processi e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Chi dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. È escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano svolte da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa. Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano altro profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione degli incentivi, per la quota loro spettante.
9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 5 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art. 6 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata ove richiesta della Centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo, le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, anche in fase di eventuale aggiornamento.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in modo progressivo per scaglioni in base all'entità, ossia all'importo dei lavori, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000,00 0,00	999.999,99	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000,00	5.547.999,99	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,8%	sulla quota di importo compresa fra € 1.000.000,00 ed € 5.547.999,99
5.548.000,00		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,6%	sulla quota di importo compresa fra € 5.548.000 ed il valore posto a base di gara.

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso, Non Barrato

2. In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella sarà automaticamente adeguata.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché, ove individuati, tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, entro le percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Ripartizione Fondo (80%) opere e lavori		
Funzioni	Incaricati	Percentuale %
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%

Fase di esecuzione del contratto (fase lavori)	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	3%
Valutazione preventiva dei progetti	Responsabile e collaboratori	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Direttore lavori e collaboratori (ivi inclusi direttori operativi e ispettori di cantiere), Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e collaboratori	5%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e collaboratori	4%
TOTALE		100%

5. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, elaborate dal R.U.P., trasmesse e vistate dal Responsabile della Struttura, alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

6. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 90% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina, riservando al massimo una quota del 20% al personale amministrativo.

Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori

1. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
2. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice.
3. Per le restanti funzioni tecniche, i tempi devono essere individuati sull'atto di incarico ex art. 4 c.1 del presente regolamento in accordo con il R.U.P., sulla base della programmazione delle attività.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento potranno essere liquidate fino al 90% della fase di esecuzione del contratto con il pagamento della rata di saldo all'impresa contraente e per il restante 10% all'emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
6. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo non adeguatamente motivati, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale del gruppo di lavoro, incluso il R.U.P., è corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
7. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella di seguito riportata.
8. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al R.U.P., al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

Criteria di riduzione dell'incentivo	
Causa dell'incremento di tempi e costi	Percentuali di decurtazione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.

9. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.

10. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del d. lgs. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
11. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica, si procede alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase definitiva, si procede alla liquidazione nella misura massima del 20% delle quote relative al R.U.P. e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva, senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 40% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - d) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto nella fase di gara si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - e) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto alla fase di aggiudicazione della gara, ma prima della stipula del contratto, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 60% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - f) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto in qualsiasi fase successiva alla stipula del contratto si procederà alla liquidazione nella misura percentuale proporzionale alla quota parte di contratto eseguito delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.
12. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia

di spesa.

Art. 10 – Assicurazioni professionali

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice, ai sensi del quale *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.
2. L'Amministrazione provvede alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale tecnico incaricato di svolgere le attività relative ai lavori di cui al presente Capo.
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono imputati sul quadro economico del relativo appalto.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture, anche in fase di eventuale aggiornamento.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è nominato un Direttore dell'Esecuzione (Delibera ANAC del 26/10/2016) con competenze specialistiche, su proposta del R.U.P., poiché correlati ad affidamenti facenti riferimento ad una delle seguenti fattispecie:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio, in modo progressivo e per scaglioni, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000,00 0,00	499.999,99	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	1,5%	1,5% dell'importo.
500.000,00	4.999.999,99		1,0%	per la soglia da 500.000,00 a 4.999.999,99 €,
5.000.000,00			0,75%	per la soglia eccedente i € 5.000.000,00

2. L'incentivo è escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche fatto salvo che **sia dimostrata la particolare complessità del procedimento**.

A - Perché questa tipologia di affidamento è esclusa? Infatti lo stesso regolamento all'articolo 6 stabilisce che "in caso di attività svolte da centrali di committenza alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento" e che la quota assegnata alla centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo: allora perché escluderle quando basta limitarne il compenso?

B - Quali sono le Aree merceologiche fatte salve dalla particolare complessità? O meglio chi misura la particolare complessità? in che modo è misurata? Chi la valuta? Tutte domande che trovano risposta nella discrezionalità di chi poi dovrà materialmente decidere e che potrebbero valutare una identica area merceologica in differenti gradi di complessità a seconda di chi sarà chiamato ad esprimere la valutazione) cui esse attengono.

Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili" e "arredi e complementi", che, sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale, quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità, da parte di una figura specializzata e che richiedono, quindi, ai fini della corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Automatico, Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,5 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Evidenziato

C - Che significa tale affermazione? Perché vengono indicate come eccezioni solo dei servizi prettamente tecnici quali i servizi agli immobili (che possono essere le Pulizie o le manutenzioni) e gli arredi; vi sono anche altri servizi di pari importanza (quelli energetici per esempio al pari delle Pulizie) o quelli di acquisto apparecchiature informatiche e/o tecnologiche (del resto richiamate per legge nei requisiti per appostamento risorse nel fondo (vedi articolo 11 comma 2) Perché sono stati indicati solo queste due eccezioni? Su quale base? Discrezionalità?

D - perché indicare tali limitazioni solo nella fattispecie di adesione a convenzioni Consip? Ci sono delle aree merceologiche che sono obbligate per legge ad utilizzare nell'affidamento le adesioni a convenzioni consip; perché ti dico questo? Perché perché si ricorda questo? perché tale esclusione merceologica è indicata solo negli affidamenti effettuati in adesione a convenzioni Consip cosa che quindi non viene valutatae non sugli altri affidamenti che non percorrono la strada Consip: tutto questo ciò significa che se una certa area merceologica segue la strada della Gara non ha limitazioni di valutazioni mentre se segue la strada Consip ha tutta questa serie di limitazioni creando quindi disparità di trattamento. Ma allora l'esclusione o meno è collegata all'Area Merceologica o alla modalità di affidamento (Gara o adesione) Così come è strutturato il regolamento determinerebbe che una stessa materia merceologica potrebbe essere oggetto di incentivo se non rientrante tra gli obblighi mentre esclusa se rientrante tra gli Obblighi.

E - Inoltre la figura tecnica altamente specialistica, a cosa fa riferimento? Anche qui chi valuta se per emettere un certificato di collaudo vi sia la necessità di una figura altamente specialistica? E poi che significa il grado altamente? Qui non siamo nel campo dei lavori ma delle forniture e servizi. Che significa che nel caso per esempio di area merceologica esclusa dal limite Consip come lo può essere il servizio di Pulizie questo necessita di una figura altamente specialistica nell'emissione del certificato di regolare esecuzione? E da chi dovrebbe essere rappresentata se non dal DEC che per norma sopra i 500.000 euro è obbligatoriamente nominato? Vi sono altre figure ? Quali? Oppure basta che vi sia il certificato di regolare esecuzione? Ricordo infatti che a norma del 113 stiamo incentivando le Funzioni Tecniche e pertanto a prescindere dalla tipologia di contratto quelle attività riconducibili allo svolgimento di queste attività.

Sono tutti punti di riflessione tutte questioni che conducono presumibilmente, in sede applicativa, ad una totale discrezionalità nella scelta che non può essere ricondotta ad un responsabile di struttura ma che dovrebbero essere disciplinate a monte.

La proposta è di eliminare tutte queste eccezioni e/o scelte che rendono alquanto discrezionale la determinazione sull'incentivabilità di medesime aree merceologiche.

in funzione se eseguite con atti di gara o se oggetto di adesioni a Consip e definire la complessità cosa che per esempio definisce il regolamento della Provincia di Perugia proprio per escludere tale discrezionalità di giudizio. Oppure.

2- quale scelta più drastica ed esente da interpretazioni, potrebbe essere quella di considerare tutte le adesioni a Consip, a prescindere dall'area merceologica, non altamente complesse e per questo nella costruzione del fondo vi si prevedere, nelle percentuali previste per range di importo, una riduzione del 20% come per esempio ha fatto il Politecnico di Milano o la Sapienza che prevedono appunto una riduzione nel caso di adesioni a Consip o altre centrali di committenza del 20% nella costituzione del fondo: anche in

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo, Colore carattere: Automatico

Formattato: Colore carattere: Automatico, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato ... [1]

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Formattato ... [2]

Formattato ... [3]

Formattato ... [4]

Formattato ... [5]

[questi regolamenti sono incentivabili comunque le sole attività effettivamente svolte senza però fare distinzioni in ordine alle aree merceologiche](#)

3. In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità e alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ripartizione Fondo (80%) forniture di beni e servizi		
Funzioni	Incaricati	Percentuale %
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto	R.U.P. e collaboratori	30%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	4%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e collaboratori	35%
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e collaboratori	6%
Totale		100%

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, predisposte dal R.U.P. e inviate e vistate dal Responsabile di Struttura, alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Qualora si proceda all'adesione di convenzioni CONSIP l'incentivo previsto per la fase di gara sarà accantonato e corrisposto dall'Ateneo direttamente a CONSIP.

7. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 90% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina.

Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. I termini per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per la prestazione dei servizi o forniture e per la verifica di conformità.
2. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il R.U.P., sulla base della programmazione delle attività.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente.
5. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
6. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Criteri di riduzione dell'incentivo	
Causa dell'incremento di tempi e costi	Percentuali di decurtazione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, calcolato in mesi (si considera mese intero la porzione di mese superiore a 15 giorni).

Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti.
------------------------	--

7. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
8. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
9. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituisce economia di spesa.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

- La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Generale. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi predisposte dal R.U.P..
- La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
- Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
- La corresponsione dell'incentivo è proposta dal R.U.P., previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli dipendenti, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico degli stessi, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ciascuna annualità **(criterio di competenza chiarire il concetto in modo esplicito)**,

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, Grassetto, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso

il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo).

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del Fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto con il quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31, comma 12 del Codice.

Art. 15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d'intesa con il Responsabile della Struttura.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il R.U.P. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che ricomprendano il Fondo destinato all'incentivazione di funzioni tecnico amministrative nell'ambito del tetto di spesa del personale o di quello del trattamento accessorio.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Pagina 14: [1] Formattato **Letizia Pietrolata** **16/11/2022 08:27:00**

Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo

Pagina 14: [2] Formattato **Letizia Pietrolata** **16/11/2022 08:27:00**

Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo, Colore carattere: Rosso

Pagina 14: [3] Formattato **Letizia Pietrolata** **16/11/2022 08:06:00**

Giustificato, Rientro: Sinistro: 0,5 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Pagina 14: [4] Formattato **Letizia Pietrolata** **16/11/2022 08:27:00**

Tipo di carattere: Corsivo, Colore carattere: Rosso

Pagina 14: [5] Formattato **Letizia Pietrolata** **16/11/2022 08:27:00**

Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Corsivo, Colore carattere: Rosso